

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA STATUTARIA

approvata dall'Assemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta
nella seduta del 18 febbraio 2026, n. 11

MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
(STATUTO DELLA REGIONE MARCHE)

Nota: prima deliberazione

pdls n. 3

Art. 1

*(Modifica all'articolo 7
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) le parole: "la presenza di entrambi i sessi" sono sostituite dalle seguenti: "che nessuno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore al 30 per cento dei componenti della stessa Giunta regionale. Ai fini del calcolo del 30 per cento, il Presidente della Giunta viene computato tra i componenti".

Art. 2

*(Modifica all'articolo 13
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge statutaria 1/2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella composizione è garantita, qualora possibile, la presenza di ciascun genere.".

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge statutaria non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalla legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore di questa legge statutaria.

IL PRESIDENTE
f.to Gianluca Pasqui